Composizione del nucleo familiare

Ai fini del diritto all'assegno, il nucleo familiare può essere composto da:

- richiedente titolare dell'assegno;
- coniuge del richiedente con esclusione di quello legalmente ed effettivamente separato;
- <u>figli</u> di età inferiore ai 18 anni, o senza limiti di età qualora si trovino a causa di infermità fisica o mentale nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro;
- <u>nipoti</u> minori in linea retta a carico del dichiarante;
- <u>fratelli, sorelle</u> e <u>nipoti</u> collaterali minori del richiedente, orfani di entrambi i genitori, oppure senza limiti di età se permanentemente inabili al lavoro.

La Finanziaria per il 2007 (<u>Legge 27 dicembre 2006 n.296</u>) ha introdotto novità anche in merito alla composizione del nucleo familiare, con decorrenza dal 01 gennaio 2007.

L'art.1, comma 11, lett. d, ha stabilito che nel caso di nuclei familiari con più di tre figli o equiparati, di età inferiore a 26 anni compiuti, ai fini della determinazione dell'assegno è consentita l'inclusione dei figli di età superiore a 18 anni e inferiore a 21 anni purché studenti o apprendisti.